

IPOTESI DI ACCORDO IN TEMA DI RIPARTO DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE DEL FONDO PENSIONE


Ai sensi dell'accordo negoziale tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e le organizzazioni sindacali del 6 aprile 2000 e della Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002.

Il giorno 18 marzo 2019, in Milano, si riuniscono:

La Delegazione dell'Autorità;
La Rappresentanza Sindacale Falbi-Confsal;
La Rappresentanza Sindacale First-Cisl;
La Rappresentanza Sindacale Fisac-Cgil;
La Rappresentanza Sindacale Uilca-Uil.

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge n. 481/95), con la quale è stata istituita l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, oggi divenuta Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 528 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- l'ipotesi di accordo siglata in data 18 luglio 2003 recante "*Ipotesi di accordo per la disciplina del trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*" (di seguito: accordo 18 luglio 2003) e il relativo allegato 1 "*Programma di previdenza complementare a favore del personale dell'Autorità*", recepiti con deliberazione dell'Autorità n. 100/2003;
- il verbale di riunione per la definizione di modifiche al programma di previdenza complementare e la disciplina del passaggio dal regime di IFR al fondo pensioni e viceversa siglato il 20 dicembre 2005, recepito con deliberazione dell'Autorità n. 35/2006;
- il verbale di riunione per la definizione di modifiche al programma di previdenza complementare e la disciplina del passaggio dal regime di IFR al fondo pensioni e viceversa (riapertura termini) siglato il 25 gennaio 2006, recepito con deliberazione dell'Autorità n. 35/2006;
- il verbale di accordo per l'adeguamento della contribuzione al fondo pensione a carico dell'Autorità siglato il 14 marzo 2007, recepito con deliberazione n. 71/2007;
- il verbale di accordo per le modalità di versamento al fondo pensione della contribuzione dovuta nel caso di passaggio straordinario dal regime di IFR al fondo pensione del 20 aprile 2007;
- il verbale di ipotesi di accordo sulla definizione delle aliquote di contribuzione al fondo pensione da parte dell'Autorità del 27 luglio 2010, recepito con deliberazione dell'Autorità GOP 47/10;



- l'ipotesi di accordo quadro sottoscritta in data 4 luglio 2012 e, in particolare, l'Allegato 3 di detto accordo, recante "*Ipotesi di accordo per la riforma del trattamento di quiescenza e pensionistico integrativo del personale dipendente dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas*", recepiti con deliberazione dell'Autorità n. 326/2012/A;
- le ipotesi di accordo 19 gennaio 2016 e 1 febbraio 2016 inerenti la ridefinizione della contribuzione ordinaria dell'Autorità al fondo per il trattamento di quiescenza e pensionistico integrativo del personale dipendente dell'Autorità medesima, recepite con deliberazione dell'Autorità 33/2016/A;
- gli esiti del tavolo istruttorio del 14 dicembre 2018.

Visto altresì il Regolamento Allianz istitutivo del Fondo Pensione Aperto in regime di contribuzione definita "Insieme" (di seguito: Regolamento Allianz) e, in particolare, l'articolo 8.

Considerato che:

- l'articolo 13 dell'ipotesi di accordo 18 luglio 2003, nel disciplinare le "*Spese di gestione*" del fondo di previdenza complementare, dispone che "*Le spese annuali di gestione delle posizioni previdenziali individuali ed ogni altro onere associativo saranno a completo carico dell'Autorità, con esclusione di quelle relative all'attività di negoziazione e impiego delle risorse ed ogni altro onere ad essa correlato*";
- il successivo articolo 14 dell'ipotesi di accordo 18 luglio 2003, nel disciplinare gli "*Ulteriori oneri a carico dell'Autorità*", dispone che "*Si intendono per ulteriori oneri a carico dell'Autorità connessi all'adesione collettiva a un Fondo pensioni aperto: - costo una tantum all'atto dell'adesione; - commissione periodica di gestione; - costo relativo alla conversione del capitale in rendita; - costo relativo all'erogazione delle rendite*";
- tali articoli sono stati confermati nella loro formulazione anche dagli interventi di revisione del "*Programma di previdenza complementare a favore del personale dell'Autorità*" di cui all'ipotesi di accordo 18 luglio 2003;
- l'articolo 8 del Regolamento Allianz dispone tra l'altro che "*1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese: a) spese relative alla fase di accumulo: a.1) direttamente a carico dell'aderente un costo di 30,00 euro annui, non frazionabile pro rata temporis, in caso di attivazione di un programma di Life Cycle; a.2) indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto: una commissione annuale di gestione omnicomprensiva differenziata in funzione degli specifici comparti di investimento, di cui all'art. 7, pari a: - per la LINEA FLESSIBILE CON GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE allo 0,60% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile; - per la LINEA OBBLIGAZIONARIA BREVE TERMINE allo 0,55% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile; - per la LINEA OBBLIGAZIONARIA LUNGO TERMINE allo 0,70% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile; - per la LINEA OBBLIGAZIONARIA allo 0,70% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile; - per la LINEA BILANCIATA allo 0,75% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile; - per la LINEA AZIONARIA allo 0,80% del patrimonio su base annua,*

M. S. L. 2

prelevata con cadenza mensile; - per la LINEA MULTIASET allo 0,80% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge".

- negli anni, con riguardo alla ripartizione delle commissioni di gestione del fondo pensione, è stata seguita una prassi amministrativa che vede l'Autorità sostenere gli oneri di cui alla succitata lettera a.1), ma non gli oneri di cui alla succitata lettera a.2);
- le RSA, ritenendo che tale prassi amministrativa violi quanto convenuto dal tavolo negoziale, hanno sollecitato una revisione della stessa;
- tutte le Parti come indicate in epigrafe si sono confrontate sulla materia anche nel tavolo istruttorio del 14 dicembre 2018.


Ritenuto di chiarire la disciplina vigente in materia di riparto delle commissioni di gestione del fondo pensione al fine di risolvere il contrasto interpretativo verificatosi.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti come sopra individuate

CONVENGONO

quanto segue.


1. A far data dall'1 gennaio 2019, l'Autorità si fa integralmente carico del costo delle commissioni di gestione di cui alle lettere a.1) e a.2) dell'art. 8 del Regolamento Allianz come sopra individuate e definite, mediante riconoscimento dei relativi importi al fondo pensione direttamente sulle posizioni dei singoli dipendenti iscritti al fondo pensione integrativo.
2. Quanto alle commissioni di gestione di cui alla lettera a.2) dell'art. 8 del Regolamento Allianz in passato sostenute dai dipendenti ARERA, le Parti convengono che l'Autorità si faccia carico di tutti e soli gli importi versati nei cinque anni antecedenti l'1 gennaio 2019. L'Autorità provvederà dunque a versare al fondo pensione integrativo, mediante accredito sulle posizioni dei singoli dipendenti aderenti al fondo stesso, il 100% degli importi che detti dipendenti hanno sostenuto a titolo di commissioni di gestione fondo pensione per come specificate dalla lettera a.2) dell'art. 8 del Regolamento Allianz a far data dall'1 gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018. Tali importi saranno versati nell'arco di 36 mesi, con cadenza annuale, di norma entro il primo semestre dell'anno, a decorrere dal recepimento della presente ipotesi di accordo in deliberazione e progressivamente andranno a reintegrare, a cura di Allianz, i montanti dei singoli dipendenti aderenti al fondo pensione integrativo. Qualora il rapporto di lavoro con il dipendente cessi nell'arco dei predetti 36 mesi, il saldo degli importi dovuti ai sensi del presente accordo sarà versato al fondo sulla posizione individuale in un'unica soluzione entro la cessazione medesima.



3. Fermo restando quanto previsto dal punto 1 che precede, la disciplina dettata dalla presente ipotesi di accordo entra in vigore alla data del suo recepimento in deliberazione da parte dell'Autorità e si applica esclusivamente nei confronti del personale ARERA, di ruolo o a tempo determinato, a tale data alle dipendenze dell'Autorità.

Milano, sottoscritto il 18 marzo 2019


Per l'Autorità




Per FALBI-Confasal



Per FIRST-Cisl



Per FISAC-Cgil



Per UILCA-UII



(la firma si intende apposta anche a titolo di adesione per sottoscrizione alla complessiva normativa vigente in Autorità inerente la previdenza complementare a favore del personale dell'Autorità)